

REGOLAMENTO (UE) N. 330/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2013

che dispone la registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina e dell'Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, e l'articolo 24, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 novembre 2012, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»), la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia («i paesi interessati») a seguito di una denuncia presentata il 26 settembre 2012 dallo European Biodiesel Board («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di biodiesel dell'Unione.

A. IL PRODOTTO IN ESAME

- (2) Il prodotto oggetto della presente registrazione è lo stesso definito nell'avviso di apertura, cioè il prodotto costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, attualmente classificato ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, originario dell'Argentina e dell'Indonesia.

B. RICHIESTA

- (3) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura, il denunciante ha chiesto, nel dicembre 2012, che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

C. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- (4) In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti delle stesse a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una domanda dell'industria dell'Unione che contenga sufficienti elementi di prova in tal senso.
- (5) Il denunciante ha sostenuto che la registrazione è giustificata dal fatto che il prodotto in esame è stato oggetto di sovvenzioni e che il pregiudizio all'industria dell'Unione, difficilmente rimediabile, è stato causato dall'aumento di importazioni oggetto di sovvenzioni in un periodo di tempo relativamente breve.
- (6) La Commissione dispone di prove a prima vista sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono oggetto di sovvenzioni. Nella denuncia antisovvenzioni l'industria dell'Unione ha fornito elementi di prova del fatto che il prodotto in questione è oggetto di sovvenzioni sia in Argentina che in Indonesia attraverso un meccanismo impositivo differenziato sulle esportazioni. In entrambi i paesi interessati è applicata un'imposta all'esportazione sulle materie prime a tassi più elevati di quelli praticati sull'esportazione di biodiesel. Questo approccio di fatto obbliga i produttori delle materie prime a vendere sul mercato nazionale, provocando in tal modo una depressione dei prezzi e quindi riducendo artificialmente i costi dei produttori di biodiesel. Gli elementi di prova contenuti nella denuncia dimostrano in maniera sufficiente che nella fase attuale gli esportatori in questione sono oggetto di sovvenzioni per le loro esportazioni di biodiesel.
- (7) Per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione dispone di elementi di prova a prima vista sufficienti per dimostrare che le sovvenzioni a favore dei produttori esportatori causano all'industria dell'Unione un grave pregiudizio difficilmente rimediabile. Tali prove consistono in dati dettagliati, contenuti nella denuncia antisovvenzioni e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite dall'industria e da fonti pubbliche, concernenti i fondamentali fattori di pregiudizio di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (8) La domanda fornisce inoltre sufficienti elementi di prova di circostanze critiche in cui importazioni massicce del prodotto in questione, agevolate da sovvenzioni compensabili ed effettuate in un periodo di tempo relativamente

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ GU C 342 del 10.11.2012, pag. 12.

breve, provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile. Tra gli elementi di prova di tali circostanze rientra il rapido deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione.

- (9) Il livello delle importazioni di biodiesel dall'Argentina e dall'Indonesia raggiunge il suo picco durante la primavera e l'estate poiché, a causa delle sue proprietà fisiche e chimiche, l'uso di tale prodotto è limitato quando le temperature si abbassano. La prospettiva dell'apertura del presente procedimento rende probabile che gli esportatori negozino con gli importatori dell'UE contratti per la vendita di maggiori volumi di biodiesel prima dell'eventuale adozione delle misure provvisorie, con conseguente accumulo di scorte da parte degli importatori. Durante il periodo precedente all'apertura si è inoltre registrato un forte aumento delle importazioni.
- (10) Alla luce di quanto precede può essere necessario, per evitare il ripetersi di tale pregiudizio, calcolare retroattivamente eventuali dazi compensativi su tali importazioni.

D. PROCEDURA

- (11) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti per giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (12) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a giustificarle. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

E. REGISTRAZIONE

- (13) In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame vanno sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dall'inchiesta dovesse risultare la necessità di applicare dazi antisovvenzioni, questi ultimi, qualora le necessarie condizioni siano soddisfatte, siano riscossi a titolo retroattivo, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (14) L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta antisovvenzioni. Le affermazioni contenute nella denuncia che chiede l'apertura di un'inchiesta, menzionano margini di sovvenzioni del 18 % per l'Indonesia e del 30 % per l'Argentina, e margini di pregiudizio compresi tra il 28,5 % e il 29,5 % per l'Argentina e tra il 35,5 % e il 37,5 % per l'Indonesia.

- (15) Affinché la registrazione sia efficace ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi antisovvenzioni, il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione in dogana la percentuale in peso, presente nella miscela, del contenuto totale in esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (contenuto in biodiesel).

F. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (16) I dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali, in conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, adottano le appropriate disposizioni per la registrazione delle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, attualmente classificati ai codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 e 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 e 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 e 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 e 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 e 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 e 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (codici TARIC 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 e 3824 90 97 04), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 e 3826 00 90 30), originari dell'Argentina e dell'Indonesia. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il dichiarante indica nella dichiarazione in dogana la percentuale in peso, presente nella miscela, del contenuto totale in esteri monoalchilici di acidi grassi e in gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (contenuto in biodiesel).

2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
